

GARA 2016_19.

Azione Sostitutiva Realizzazione Palestra Villaggio I Maggio

Quesito n. 4

In merito al requisito tecnico professionale richiesto in disciplinare, visti i quesiti 1 e 2, chiedo conferma sul fatto che tale requisito si ritenga soddisfatto anche in caso di svolgimento di "progettazione esecutiva strutturale" (S.04 DM 143/13; complessità 1,15) per strutture sanitarie di importo (solo strutturale) superiore a quello a base di gara.

Risposta n. 4

Come consentito dall'art. 267 c. 3 del DPR 207/2010, che regola l'affidamento di questo tipo di servizi, l'Amministrazione ha scelto, in rapporto alla natura e alla complessità dell'attività da svolgere, di richiedere un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, senza divisioni in classi e categorie.

Come precisato dalla determinazione ANAC 4/2015, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare non devono avere necessariamente identica destinazione funzionale e sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per opere analoghe si intendono opere di edilizia nel loro complesso.

A tal proposito si precisa infine che, se lo svolgimento delle prestazioni afferisce esclusivamente alla progettazione strutturale S.04 della tabella allegata al DM 143/13, il grado di complessità è pari a 0,90 e quindi comunque inferiore a quanto richiesto.

Pertanto la risposta al quesito è negativa.